

## COMUNICAZIONE N. 154

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI  
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI  
CHIRURGHI  
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI  
ODONTOIATRI  
LORO SEDI

OGGETTO: Delibere presidenziali  
d'urgenza.

La FNOMCeO, rilevando una sempre maggiore richiesta da parte degli Ordini, nelle more di riunire i Consigli direttivi e in particolar modo in considerazione della prossimità del periodo feriale, di poter adottare provvedimenti aventi carattere di urgenza comunica quanto segue.

Innanzitutto si evidenzia la necessità di riunire con cadenza periodica e ravvicinata le riunioni del Consiglio direttivo e delle Commissioni di Albo anche attraverso la modalità telematica, ormai di uso corrente, al fine di provvedere agli adempimenti istituzionali e amministrativi con regolarità e continuità.

L'adozione dei provvedimenti in oggetto, ai quali si ribadisce è opportuno ricorrere solo in casi eccezionali, deve essere disciplinata nel regolamento interno dell'ente e deve prevedere che solo in caso di indifferibile e comprovata necessità e urgenza può essere adottata la delibera presidenziale di urgenza successivamente ratificata dall'organo collegiale competente alla prima riunione utile.

Nei casi in cui gli Ordini non avessero ancora provveduto e nelle more della predisposizione del medesimo regolamento si ravvisa la possibilità per gli Omceo di poter comunque adottare una delibera presidenziale d'urgenza stante la previsione del principio conservativo degli atti amministrativi illegittimi di cui alla Legge n.241/90 artt. 21, octies e nonies dai quali la giurisprudenza amministrativa ha elaborato l'istituto della ratifica quale provvedimento di secondo grado con cui l'organo competente fa proprio un precedente atto adottato da organo incompetente eliminando ex tunc il vizio di incompetenza relativa.

Pertanto gli Ordini, fermo restando che i provvedimenti di urgenza presidenziali possono essere adottati solo quando ricorrano motivi di indifferibile e comprovata necessità e urgenza, se ancora non abbiano provveduto, dovranno procedere a regolamentare tale fattispecie al fine di adottare legittimamente gli atti presidenziali.

In conclusione, si evidenzia inoltre che la delibera presidenziale d'urgenza deve essere utilizzata nei casi dei provvedimenti adottati in occasione delle comunicazioni da parte dell'Autorità giudiziaria di provvedimenti giudiziari o di pubblica sicurezza che incidono sulla libertà personale dell'iscritto di cui all'art.43 del DPR n.221/1950.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli